

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

| | |
|------------------------------|---|
| Numero della delibera | 46 |
| Data della delibera | 11-12-2024 |
| Oggetto | Contratto di comodato |
| Contenuto | CONTRATTO DI COMODATO CON AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER LOCALI SITI A BUGGIANO IN VIA FALCIANO N. 23, PER FINI ESCLUSIVAMENTE ISTITUZIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO E DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE. |

| | |
|---|-----------------|
| Presidente | DE CARO SIMONA |
| Direttore | LOMI STEFANO |
| Ufficio/Struttura | DIRETTORE SDS |
| Resp. Ufficio/Struttura | LOMI STEFANO |
| Resp. del procedimento | NATALI GIOVANNI |
| Parere e visto di regolarità contabile | NATALI GIOVANNI |

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|--|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| A | 10 | Allegato A - Schema di contratto di comodato |



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** e questo giorno **UNDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **NOVE**, si è riunita in videoconferenza la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

| COMPONENTI | | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------|---|----------|---------|
| DE CARO SIMONA | PRESIDENTE SDS | XX | |
| BERTI FABIO | SINDACO COMUNE DI CHIESINA UZZANESE | XX | |
| FRANCHI RICCARDO | SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA | XX | |
| TRASSI ANNA | SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO | XX | |
| LOMI STEFANO | DIRETTORE ZONA VALDINIEVOLE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | XX | |



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, **Simona De Caro**, nella sua qualità di **Presidente**;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 02.08.2024 con la quale la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02.08.2024 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot. n. 73367 del 03.12.2024 con la quale il Dr. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi Direttore della Zona Valdinievole della AUSL Toscana Centro, a rappresentarlo nell'odierna seduta della Giunta Esecutiva dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole; Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 27 febbraio 2024, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2024;

Preso atto che:

- l'Azienda USL Toscana centro è proprietaria di un immobile ubicato a Buggiano, via di Falciano n. 23 identificato al Catasto Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 111, sub. 1, 2, 3 e 4;
- la SdS Valdinievole, nell'ambito delle proprie funzioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie attribuite dalla legge regionale, promuove e sostiene da anni la gestione di servizi di tipo familiare con funzioni educative residenziali e assistenziali, rivolti ai minori allontanati temporaneamente dalle proprie famiglie d'origine, aventi lo scopo di sostituire o integrare temporaneamente il nucleo familiare;
- in data 05/11/2024 la SdS, con nota Prot. n. 5990, agli atti d'ufficio, ha richiesto all'Azienda di voler concedere l'uso esclusivo dell'immobile sopra identificato per destinarlo, in base alle proprie finalità istituzionali, alla gestione di servizi di tipo familiare con funzioni educative residenziali e assistenziali;
- che la Direzione Generale dell'Azienda USL Toscana Centro con nota Prot. nr. 69876 del 18/11/2024, pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 21/11/2024 – Prot. n. 6344, ha comunicato al richiedente parere positivo alla concessione di cui sopra, previa stipula di apposito contratto di comodato d'uso della durata di anni 20, ai sensi di quanto previsto all'art. 71 quaterdecies della L.R.T. 40/2005 ss.mm.ii. sopra richiamato;

Visto l'art. 71- septies – "Giunta esecutiva" della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 48 "Competenze alle Giunte" del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta Esecutiva in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali";

Dato atto che non è stato segnalato dal Responsabile del procedimento del presente atto, Dott. Stefano Lomi, conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare la bozza di contratto di comodato d'uso (Allegato A) redatto ai sensi dell'art. 71 quaterdecies della L.R.T. 40/2005 e smi tra Sds Valdinievole e Azienda USL Toscana Centro per una durata di 20 anni, per la gestione di servizi di tipo familiare con funzioni educative e assistenziali;
3. di autorizzare il Direttore della SdS Valdinievole alla sottoscrizione della stessa;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
5. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
7. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Simona De Caro

IL DIRETTORE
Stefano Lomi

Rep. AUSL n. del

**CONTRATTO DI COMODATO TRA AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO E SDS VALDINIEVOLE**

Addì (...) del mese di dell'anno (.....), con la
presente

SCRITTURA PRIVATA

Tra la comodante:

- **Azienda USL Toscana centro** con sede in Firenze Piazza S. Maria
Nuova, 1, P. IVA C.F. 06593810481 – nella persona di Ing. Luca Tani,
quale Direttore a. i. S.O.C. Patrimonio, domiciliato per la carica presso
la sede dell'Azienda USL, delegato alla stipula del presente atto come
da delibera del Direttore Generale n. ----- ("**Azienda USL**"
o la "**Comodante**");

ed il comodatario:

- **Società della Salute Valdinievole** con sede in Pescia, via Cesare
Battisti n. 31, C.F. 91025730473 – nella persona del Dott. Stefano
Lomi, quale Direttore della Società della Salute Valdinievole, delegato
alla stipula del presente atto come da Delibera G.E. n. -----
--- ("**SdS**" o "**Comodatario**");

PREMESSO

- che l'Azienda USL Toscana centro è proprietaria di un immobile
ubicato a Buggiano, via di Falciano n. 23 identificato al Catasto
Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 111, sub. 1, 2, 3 e 4, come
meglio individuato nella planimetria acclusa al presente contratto
quale **Allegato 1**;

- che il sopra identificato bene immobile è costituito da un fabbricato

principale, oltre che da resede e altri piccoli manufatti di pertinenza;

- che la SdS Valdinievole, nell'ambito delle proprie funzioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie attribuite dalla legge regionale, promuove e sostiene da anni la gestione di servizi di tipo familiare con funzioni educative residenziali e assistenziali, rivolti ai minori allontanati temporaneamente dalle proprie famiglie d'origine, aventi lo scopo di sostituire o integrare temporaneamente il nucleo familiare;

- che l'art. 71 quaterdecies comma 2 della LR 40/2005 ss.mm.ii. così recita: *"I beni immobili e gli altri beni degli enti locali (624) e delle aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle società della salute sono concessi alle stesse in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio"*;

- che il punto 2.12 della DGR n. 243/2011 avente ad oggetto "Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009" definisce quanto segue con riferimento alla messa in disponibilità dei beni da parte di Comuni e Azienda USL alle Società della Salute per lo svolgimento delle funzioni assegnate: *"Il conferimento in comodato d'uso gratuito avviene previa messa a norma degli immobili o la stipula di un apposito accordo per la realizzazione di un piano di manutenzione straordinaria e messa a norma, definendo le risorse da attribuire alla SdS per sostenere gli oneri relativi all'attuazione del piano di manutenzione ordinaria e dei costi di gestione"*;

- che in data 05/11/2024 la SdS, con nota prot. 5990 depositata agli

d'ufficio, ha richiesto alla Comodante di voler concedere l'uso esclusivo dell'immobile sopra identificato per destinarlo, in base alle proprie finalità istituzionali, alla gestione di servizi di tipo familiare con funzioni educative residenziali e assistenziali;

- che con nota del ----- la Direzione Generale dell'Azienda USL Toscana centro ha comunicato alla richiedente parere positivo alla concessione di cui sopra, previa stipula di apposito contratto di comodato d'uso della durata di anni 20, ai sensi di quanto previsto all'art. 71 quaterdecies della L.R.T. 40/2005 ss.mm.ii. sopra richiamato;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato, che è regolato dalle norme di legge e dalle pattuizioni definite dagli articoli seguenti.

ART.2 – OGGETTO

2.1 La Comodante, in esecuzione della delibera D.G. n. -----, concede in comodato la porzione di immobile come sopra individuata al Comodatario, che la accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2.2 Per tutta la durata del presente Contratto, il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, sostituzione o trasformazione all'immobile, senza la preventiva autorizzazione scritta della Comodante.

ART. 3 – DURATA

3.1 Il presente Contratto è stipulato per la durata di anni 20 dalla data di sottoscrizione del fino al e potrà essere rinnovato per eguale periodo mediante richiesta espressa.

3.2 E' riconosciuta a favore delle parti la facoltà di recesso dal contratto prima della scadenza del termine, da esercitarsi con preavviso di almeno sei (6) mesi a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.

3.3 La Comodante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1809 c.c., può chiedere interruzione immediata del comodato in qualsiasi momento, anche prima della scadenza pattuita, qualora sopravvenga un urgente e imprevedibile bisogno e indipendentemente dal fatto che il Comodatario abbia cessato di servirsi dello spazio concesso.

3.4 Le parti concordano che nel caso di richiesta di interruzione immediata del comodato di cui al punto precedente, la riconsegna al comodante dei locali oggetto del presente contratto avverrà entro 6 mesi dalla data della richiesta stessa.

3.4 L'inosservanza delle condizioni del presente contratto produrrà comunque la risoluzione di diritto dello stesso.

ART. 4 – DESTINAZIONE D'USO

4.1 L'Immobile sarà destinato dal Comodatario esclusivamente ai propri fini istituzionali e, in particolare, alla gestione di servizi di tipo familiare con le funzioni educative residenziali e assistenziali di cui alle premesse. Per lo svolgimento di tali attività e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comodatario può avvalersi dell'ausilio di un

soggetto terzo scelto secondo procedure disciplinate dalla legge.

Al riguardo, il Comodatario dichiara di aver prima d'ora preso visione dell'immobile, unitamente agli impianti esistenti presso lo stesso, e di ritenerlo sotto ogni profilo idoneo all'uso qui indicato

Il Comodatario si obbliga ad utilizzare l'immobile nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili, incluse quelle in materia di sicurezza, ambientale, salute, igiene, ecc. e ne assume ogni responsabilità obbligandosi a tenere pienamente indenne e manlevata la Comodante al riguardo.

4.2 A partire dalla data di consegna dell'immobile, il Comodatario ne diverrà custode ad ogni effetto di legge e sarà tenuto a custodire l'immobile secondo quanto meglio precisato al successivo articolo 5, nonché a mantenerlo e conservarlo nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento dovuto all'uso normale.

4.3 È vietata l'ulteriore concessione a terzi anche parziale dell'immobile in uso a qualsiasi titolo.

4.4 A parziale deroga del punto che precede la Comodante presta sin d'ora il proprio consenso a che il Comodatario possa avvalersi di terzi per lo svolgimento delle attività di cui alle premesse.

ART. 5 – CONSEGNA, CUSTODIA E RICONSEGNA – PENALE – GARANZIA

5.1 Alla data di consegna dell'immobile le Parti, in contraddittorio tra loro, redigeranno apposito verbale di consegna dello stesso.

5.2 Per tutta la durata del Contratto, il Comodatario è costituito custode dell'immobile ed esonera espressamente la Comodante da

ogni responsabilità per danni, diretti ed indiretti, che possono derivare allo stesso Comodatario, ovvero a terzi, da fatti dolosi o colposi di terzi in genere e/o dello stesso Comodatario. Il Comodatario dovrà tenere indenne e manlevare la Comodante in relazione a tutti i danni – diretti o indiretti - causati all'immobile, al Comodante stesso o a terzi, da qualsivoglia soggetto, cosa o mezzo che abbia avuto accesso all'immobile, o che si trovi, anche solo temporaneamente, nell'immobile nel periodo di durata del presente contratto sino allo scadere dello stesso.

5.3 Al momento della cessazione del contratto, le Parti saranno tenute a redigere un verbale di constatazione dello stato dei luoghi.

5.4 Nel caso in cui il Comodatario, per l'attività di utilizzo dei locali, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità della Comodante per violazioni in materia.

ART. 6 – MANUTENZIONE E UTENZE

In ossequio alla Delibera G.R.T. n. 243 del 11/04/2011, di norma sono a carico dell'Azienda USL Toscana Centro, oltre le opere di manutenzione straordinaria, anche quelle di manutenzione ordinaria e le utenze. Eventuali variazioni potranno essere disquisite tra le parti e pertanto, di volta in volta, la manutenzione ordinaria potrà essere affidata al soggetto terzo del cui ausilio si avvale la Comodataria.

ART. 7 – SPESE A CARICO DELLA COMODATARIA

Sono a carico del Comodatario tutti gli oneri di custodia.

ART. 8 – ASSICURAZIONI

Il Comodatario, anche per tramite il soggetto terzo di cui il Comodatario si avvale per la gestione delle attività, dichiara e garantisce di essere assicurato mediante apposita Polizza. Il Comodatario si obbliga a mantenere in essere la validità della copertura assicurativa di cui sopra per l'intera durata del presente contratto, dando evidenza alla Comodante delle relative attestazioni, a semplice richiesta di quest'ultima. Resta ferma la responsabilità della Comodante in relazione a quanto disciplinato dall'art. 6.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e di registrazione della presente scrittura privata sono a carico del Comodatario, che curerà altresì le formalità di registrazione. Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del punto 4 art. 5 della tariffa I parte 1° del D.P.R. 131/1986, trattandosi di comodato di beni immobili.

ART. 10 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sempreché sia indirizzata come segue:

- Azienda USL Toscana centro, Piazza Santa Maria Nuova 1, 50122 Firenze alla cortese attenzione della SOC Patrimonio, posta certificata: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
- Società della Salute Valdinievole,

Resta inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi

indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti alle controversie di cui all'art. 12.

ART. 11 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti si richiamano all' art. 1803 e seguenti del c.c. ed ai regolamenti comunali.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione e risoluzione del presente contratto, le Parti dichiarano di eleggere quale Foro esclusivamente competente il Foro di FIRENZE.

ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (Regolamento Europeo Privacy 2016/679 - GDPR).

L'eventuale comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della S.O.C Patrimonio della Azienda USL Toscana centro.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Soggetto contraente si impegna al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione del Direttore

Generale n. 1358 del 16/09/2016 e del Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 05/04/2024. In particolare, si impegna all'assenza di cause d'incompatibilità ai sensi del D.Lvo 165/2001 art. 53 e successivi.

Inoltre, si segnala che alla sezione del sito aziendale "amministrazione trasparente/altri contenuti" sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

ART. 15

Tutte le clausole del presente contratto sono da considerarsi essenziali, cosicché la violazione di anche una di esse darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto. Qualsiasi eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se specificatamente approvata per iscritto dalle Parti attraverso un atto aggiuntivo.

Allegati: All.1_Planimetria

Letto, accettato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente.

Firenze,

Azienda USL Toscana centro

Ing. Luca Tani

Società della Salute Valdinievole

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare gli artt. 3, 4, 5 e 12.

Azienda USL Toscana centro

Ing. Luca Tani

Società della Salute Valdinievole

.....